

MOBILITÀ SCUOLA. IPOTESI DI CCNI 2019-2022

VIA AMBITO TERRITORIALE E CHIAMATA DIRETTA

L'ipotesi di CCNI 2019/ 2022 sulla Mobilità del personale docente, educativo e ATA della scuola, siglata il 31 dicembre scorso, segna una linea di rottura con la storia recente, che ha portato la FLC CGIL a un prolungato dissenso rispetto alle decisioni delle forze di governo in tema di scuola e di istruzione in generale.

In questa ottica, il CCNI assume un'importanza politica superiore allo stesso atto negoziale consolidato che disciplina i trasferimenti e i passaggi; il contratto, infatti, è il risultato di una trattativa nella quale il nostro obiettivo, perseguito durante i due mesi di confronto, è stato fin da subito quello di superare due elementi-cardine della legge 107/15, in continuità con una battaglia sindacale durata quattro anni.

Parliamo della *titolarità su ambito territoriale e della chiamata diretta per i docenti*, due istituti introdotti dalla legge 107 contro i quali abbiamo messo in campo ogni possibile azione di contrasto e depotenziazione, riuscendo, con i contratti integrativi, a impedirne l'attuazione a pieno regime.

Viene ripristinato, con il nuovo CCNI sulla mobilità, il pieno diritto ad avere una titolarità su scuola, senza distinzione tra docenti assunti prima o dopo la legge 107 e viene definitivamente superata quella che vogliamo considerare la peggiore conseguenza di quel provvedimento, ovvero la chiamata diretta da parte del Dirigente scolastico sulla base di una scelta non oggettiva.

Il CCNI rappresenta una "mobilità di nuovo corso" dove tornano le operazioni nelle tre fasi, la piena disponibilità delle preferenze, la garanzia dei diritti dei soprannumerari e dei beneficiari di precedenza all'interno del comune e un ruolo più forte della contrattazione nell'assegnazione

del personale nelle sedi ubicate in comuni diversi da quello sede di organico.

È un contratto acquisitivo anche per quanto riguarda l'aliquota dei trasferimenti interprovinciali, finalizzata a offrire maggiori possibilità di rientro ai docenti ancora lontani dalle proprie città; stessa cosa per gli insegnamenti dei licei musicali, dove la continuità didattica per conferma ha la priorità assoluta nelle operazioni.

Il CCNI ha vigenza triennale e alcune disposizioni sono a carattere transitorio nell'a.s. 2019/20, per poi andare gradualmente a regime. È prevista la riapertura della trattativa, a richiesta delle organizzazioni sindacali o del MIUR, su aspetti specifici o qualora si rendano necessarie revisioni per interventi normativi.

Secondo la FLC CGIL si tratta di un risultato significativo, che valorizza la funzione sindacale dopo il lungo periodo che ha quasi sospeso la normale dialettica tra le parti. Crediamo si sia aperta una nuova stagione contrattuale, in cui si inserisce la mobilità 2019/2022, che smonta uno a uno i pilastri strutturali della legge 107 allentando, ed è una speranza, l'instabilità e la conflittualità che hanno caratterizzato la storia recente della scuola.

Se è realmente una risposta alle attese dei lavoratori, lo vedremo nel prossimo mese: adesso la parola passa alla consultazione, attraverso la quale chiederemo il mandato per la sottoscrizione definitiva del CCNI.

In questo numero del giornale proponiamo alcune schede di lettura del Contratto, ribadendo che le operazioni di mobilità rimangono annuali e sono disposte da un'Ordinanza Ministeriale che fissa termini e modalità per la procedura di presentazione delle domande online. ■

LA MOBILITÀ TERRITORIALE E I PASSAGGI DI RUOLO O DI CATTEDRA

DESTINATARI E FASI

Tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può inoltrare domanda di *mobilità territoriale*. Possono, invece, accedere alla *mobilità professionale* (passaggio di ruolo/cattedra) solo i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova e il personale ATA in possesso del titolo (passaggio di profilo nella stessa area). I docenti attualmente impegnati nel terzo anno del FIT sono esclusi da queste operazioni, in quanto acquisiranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 a esito positivo del percorso.

Sono state ripristinate tre distinte fasi anche per i docenti (come per gli ATA) e anche all'interno del comune. Soppressi per i docenti gli ambiti territoriali.

- *I fase comunale*: trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità;
- *II fase provinciale*: trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Avvengono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune.
- *III fase*: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale. ■

DOCENTI

La titolarità è su scuola

(a pagina 2)

PERSONALE ATA

Conferme e novità

(a pagina 4)

EDUCATORI

I requisiti per presentare la domanda

La procedura per la presentazione delle domande avviene con modalità online. Chi non ha provveduto lo scorso anno, dovrà registrarsi e seguire quanto indicato nei vari passaggi della piattaforma. Si possono esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità (art.28 comma 1). Per presentare domanda di passaggio di ruolo verso la scuola di infanzia e primaria, occorre essere in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, oppure del diploma conseguito al termine del corso dell'istituto magistrale, ma entro l'anno scolastico 2001/2002 quando aveva valore abilitante all'insegnamento. ■

DOCENTI - LA TITOLARITÀ È SU SCUOLA

Qualsiasi movimento di trasferimento o di passaggio cattedra/ruolo farà acquisire la titolarità su scuola, sia in esito ad assegnazione da codice puntuale che da codice sintetico.

I docenti provenienti da ambito che nell'a.s. 2018/19 hanno avuto un incarico triennale presso una scuola, ne acquisiscono direttamente la titolarità prima delle operazioni. Se sono in servizio altrove per assegnazione provvisoria o utilizzazione, la scuola di titolarità diventa, comunque, quella presso la quale è stato conferito l'incarico triennale.

I docenti titolari di ambito ma privi di incarico sono assegnati sulla provincia.

I docenti al terzo anno del percorso FIT, dopo valutazione positiva del periodo di formazione e prova, assumono la titolarità sulla scuola di attuale servizio con contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 (art. 6 c. 9, dove la citata lett. d è un refuso del testo).

Ai docenti che si trovano in posizione utile a seguito di procedura concorsuale con graduatoria pubblicata entro il 31/12/2018, ma non ancora inseriti nel percorso iniziale di formazione, viene accantonato un posto a livello provinciale, prima delle future immissioni in ruolo. (art.8 co.2)

Preferenze esprimibili

I docenti a tempo indeterminato di tutti i gradi di scuola, a partire dall'infanzia, potranno richiedere con un'unica domanda *fino a un massimo di 15 preferenze* per i trasferimenti e altrettante per la mobilità professionale.

Nell'unica domanda per i trasferimenti, e nelle specifiche domande, quante sono le richieste di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), le 15 preferenze si intendono complessive per i movimenti sia provinciali che interprovinciali.

Si potranno esprimere preferenze di *scuola, comune, distretto, provincia* (anche per più province). Il MIUR renderà disponibile sul proprio sito i bollettini ufficiali con i codici aggiornati.

Nella mobilità volontaria, la scuola che nell'a.s. 2018/19 risul-

ta sede di titolarità o di incarico triennale (vedi paragrafo successivo) "non è esprimibile" come preferenza per la stessa tipologia di posto o classe di concorso. Analogamente non sono considerate valide le preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) comprensive della scuola di titolarità/incarico del docente.

Le preferenze per i CPIA non sono esprimibili, perché il riferimento è ai codici degli ex CTP (sede di organico autonomo): i corsi serali, le sedi carcerarie/ospedaliere, i posti nelle scuole speciali e a indirizzo didattico differenziato, i licei europei sono richiedibili come preferenza puntuale con specifico codice. In caso di preferenza sintetica, i posti dei centri per l'istruzione per gli adulti vengono assegnati solo se il docente interessato *ha barrato la specifica casella* del modulo domanda, oppure come ultima residuale disponibilità in assenza di altri posti.

Permanenza su sede per un triennio

Per la mobilità a.s. 2019/2020 tutti i docenti di ogni ordine e grado, compresi i neo-assunti, possono richiedere il trasferimento sia provinciale che interprovinciale.

In base a quanto stabilito dal CCNL 2016/18 (art.22 co. 4 lett a1) a partire dalla mobilità a.s. 2020/2021 non potranno presentare domanda volontaria di trasferimento e di passaggio di ruolo/cattedra per tre anni (art.2 co.2) i docenti che:

- dopo la mobilità per l'a.s. 2019/2020 abbiano ottenuto la titolarità su scuola attraverso *la preferenza espressa con codice puntuale* (una qualsiasi dell'elenco compilato nell'apposita sezione), indipendentemente da quale sia la fase delle operazioni;

- dopo la mobilità per l'a.s. 2019/2020 abbiano ottenuto la titolarità su scuola, limitatamente alle operazioni della I fase, attraverso la preferenza espressa con *codice sintetico del distretto subcomunale*.

Il vincolo triennale si estende all'interno dello stesso comune di titolarità nei trasferimenti da

posto comune a sostegno e viceversa, anche con preferenza sintetica (II fase) e analogamente per la mobilità professionale (III fase).

Tale vincolo di permanenza *non si applica ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, né ai beneficiari di precedenza* (art.13 del CCNI) se la scuola ottenuta come preferenza puntuale è situata in altro comune o distretto sub comunale rispetto a quello indicato per la precedenza.

Sedi disponibili per la mobilità

Saranno disponibili per la mobilità, in ciascuna scuola, tutti i posti "vacanti" ovvero la somma dei posti attribuiti nell'organico dell'autonomia per ciascuna tipologia o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti assegnati per il curricolare e quelli per il potenziamento), meno i posti occupati dai docenti già titolari della scuola e quelli degli incaricati triennali dell'a.s. 2018/19 che transitano di diritto prima delle operazioni e ne assumono la titolarità.

Per l'a.s. 2019/2020 sono sottratti dalle disponibilità i posti sui quali attualmente prestano servizio i docenti al terzo anno del percorso FIT, per i quali si conferma l'assunzione a tempo indeterminato dopo la valutazione positiva.

I posti disponibili su ciascun comune saranno pari alla somma dei posti (disponibili) nelle singole scuole che ne fanno parte. I posti disponibili a livello provinciale saranno pari alla somma dei posti dei comuni, *detratti eventuali docenti in esubero*, titolari in provincia, che vanno preventivamente ri-collocati e i docenti che cessano il collocamento fuori ruolo.

I posti disponibili in ciascuna scuola all'inizio delle operazioni possono aumentare in caso di trasferimento o passaggio di qualche docente.

Aliquote per mobilità interprovinciale e professionale

Al termine dei trasferimenti provinciali, e dopo avere riassorbito gli eventuali esuberanti, è accantonato il 50% delle disponibilità per le *immissioni in ruolo*. Nel limite del restante 50% si realizzano i trasferimenti interprovinciali e la

mobilità professionale (III fase) sulla base di aliquote così rimodulate nel triennio di vigenza del CCNI:

- a.s. 2019/2020: 50% immissioni in ruolo; 40% mobilità territoriale interprovinciale; 10% mobilità professionale;

- a.s. 2020/2021: 50% immissioni in ruolo; 30% mobilità territoriale interprovinciale; 20% mobilità professionale;

- a.s. 2021/2022: 50% immissioni in ruolo; 25% mobilità territoriale interprovinciale; 25% mobilità professionale.

L'eventuale posto dispari disponibile al termine delle operazioni di II fase (art.8 comma 7) è assegnato ad anni alterni prima alla mobilità poi alle immissioni in ruolo, successivamente ancora alla mobilità.

L'eventuale posto non intero nella ripartizione del 50% destinato alla mobilità si arrotonda alla frazione maggiore e, in caso di parità, ai trasferimenti.

Per le classi di concorso in esubero nazionale, e fino al permanere della situazione, la mobilità territoriale si attua sul 100% delle disponibilità calcolate dopo la II fase.

Mobilità su insegnamenti specifici dei Licei musicali

La mobilità dei licei musicali (art.5) *nel solo a.s. 2019/2020 ha carattere transitorio* con disposizioni straordinarie per garantire la continuità didattica dei docenti attualmente in servizio, nel rispetto della graduatoria degli aventi diritto (formulata tenendo conto degli anni di servizio prestati nei licei musicali).

Gli insegnamenti specifici sono quelli delle classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64. Le domande si presentano in formato cartaceo all'Ufficio scolastico provinciale entro i termini stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale.

In sintesi, per l'a.s. 2019/2020 si prevede che:

- i posti disponibili a livello provinciale siano destinati per il 50% alle nuove assunzioni e per il 50% alla mobilità territoriale e professionale. Il posto dispari o unico va alla mobilità;

- i docenti a tempo indeterminato

to titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 presentino domanda di passaggio di cattedra/ruolo verso la specifica disciplina di indirizzo sulla quale sono stati già utilizzati, nel liceo musicale di servizio o in altri licei musicali della provincia;

- l'Ufficio scolastico territoriale, ricevute le domande, provvede a definire le graduatorie dei docenti sulla base degli anni di servizio prestati, individuando gli aventi diritto al passaggio; tra questi, prioritariamente, si confermano sulla sede di utilizzazione i docenti per *continuità didattica*, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria (ma sempre nel limite degli aventi diritto);

- a seguire venga effettuata la mobilità territoriale sui posti ancora liberi, quindi si completino i passaggi per gli aventi titolo non destinatari di conferma, poi del restante personale aspirante alla mobilità professionale anche privo di servizio specifico.

Per gli anni 2020/2021 e 2021/2022, invece, i movimenti si effettueranno secondo le procedure comuni agli altri indirizzi e gradi di scuola. Fermo restando il 50% dei posti accantonati per le nuove assunzioni, le disponibilità dei posti per la III fase delle operazioni è così determinata:

- a.s. 2020/2021, 30% alla mobilità professionale e 20% a quella territoriale interprovinciale;
- a.s. 2021/2022, 25% alla mobilità professionale e 25% a quella territoriale interprovinciale.

Organico dell'autonomia

Dal 2017/2018 è stato istituito l'organico dell'autonomia in cui sono confluiti sia le sezioni staccate in comuni diversi sia i diversi ordinamenti degli Istituti di Istruzione Superiori (IIS). Il codice da utilizzare per le domande è "sede di organico", come riportato negli elenchi dei bollettini ufficiali.

L'organico di scuola dell'infanzia e primaria negli istituti comprensivi è richiedibile tramite l'indicazione del codice di scuola o plesso sede di organico.

Il codice del CPIA non è esprimibile dal personale docente, che dovrà fare riferimento ai centri territoriali (ex CTP) e ai relativi codici riportati sui bollettini ufficiali, in quanto l'organico è distinto per singola sede.

Per la scuola secondaria di 2°

PRECEDENZE

Con il ripristino delle 3 fasi nelle operazioni è nuovamente esprimibile la preferenza sintetica del comune (o distretto sub comunale) attraverso lo specifico codice anche per i docenti.

Il sistema delle precedenze (art. 13 per i docenti e art. 40 per il personale ATA) non ha subito sostanziali modifiche rispetto al contratto precedente.

Se in possesso dei requisiti richiesti e della documentazione prevista dall'Ordinanza, l'interessato può esercitarne il beneficio nella II e nella III fase dei trasferimenti esprimendo obbligatoriamente come prima preferenza sintetica il comune di assistenza/cura/mandato (o comune viciniore, in caso di assenza di scuole richiedibili), ovvero per il distretto scolastico nei comuni suddivisi in più distretti.

Sia la preferenza sintetica per l'intero comune sia quella per il distretto sub comunale, possono essere precedute dall'indicazione di preferenze per singole scuole in esse comprese.

Nella I fase la precedenza si applica in tutte le preferenze per il personale con disabilità di cui al punto III - 1) e 3) e tra distretti diversi dello stesso comune per il personale di cui al punto III - 2) e al punto IV. ■

grado, anche i percorsi di secondo livello (corsi serali) mantengono il codice di istituzione scolastica autonoma.

Assegnazione a plessi/sedi fuori comune

È affidata alla contrattazione di istituto l'assegnazione dei docenti sui posti dell'autonomia scolastica ubicati in comuni diversi da quello sede di organico: è infatti la negoziazione che ne definisce modalità e criteri, salvaguardando la continuità didattica e il maggior punteggio nella graduatoria d'istituto (art. 3 c. 5).

Analogamente si procede per il personale ATA (art. 48 c. 1).

Cattedre orario esterne

Chiarito che sono cattedre interne tutte quelle istituite nell'organico dell'autonomia, per la scuola secondaria di 1° e 2° grado le cattedre possono essere articolate anche su più scuole, nello stesso comune o in comuni diversi.

Il CCNI triennale 2019/2022 stabilisce che i movimenti su queste cattedre siano disposti solo se il docente ne avrà fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda, barrando la casella di interesse secondo queste opzioni:

- a) solo cattedre interne;
- b) cattedre orario esterne nello stesso comune;

INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI-POSTO E LORO TRATTAMENTO

Per individuare i perdenti posto il Dirigente scolastico formula la graduatoria interna (tante quante sono le classi di concorso e le tipologie di posti) con la stessa tabella di valutazione prevista dal precedente CCNI. I titoli sono quelli posseduti entro il termine della presentazione delle domande fissato dalla OM.

Rimane la consueta regola che gli ultimi arrivati a seguito di domanda volontaria (senza distinzione se per trasferimento o incarico triennale nell'a.s. 2018/19) saranno collocati in coda. Vale ancora anche la regola dell'esclusione degli aventi diritto alle precedenze.

Il perdente posto potrà presentare domanda condizionata (per mantenere negli anni successivi la continuità e il diritto al rientro per 8 anni) oppure una domanda libera con le stesse regole di tutti. Se presenta domanda condizionata dovrà indicare, tra le preferenze, il codice del comune di titolarità prima di altri comuni o scuole di altri comuni.

Qualora non venga soddisfatto a domanda, il docente sarà trasferito d'ufficio nel comune di titolarità (o distretto sub comunale), poi in una scuola di altro comune secondo la tabella di viciniorietà.

Analogamente si procede per il personale ATA. ■

c) cattedre orario esterne tra comuni diversi.

Esclusivamente per le operazioni di mobilità nell'a.s. 2019/20 le lettere b) e c) sono unificate e l'opzione non potrà distinguere tra completamente all'interno del comune o in comuni diversi.

Le cattedre orario con completamento su altre scuole possono subire modifiche di abbinamento negli anni scolastici successivi da parte dell'Ufficio scolastico competente; non è esercitabile la scelta sulla scuola di completamento, che segue l'ordine di viciniorietà del bollettino.

Qualora nella scuola di titolarità si liberi una cattedra interna, il docente titolare su cattedra orario esterna (COE) sarà automaticamente assegnato a questa.

Se, invece, a seguito di contrazione di ore, una cattedra interna si trasforma in cattedra orario esterna, l'assegnazione dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna di istituto (aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto) e avrà carattere annuale (art.11 comma 8).

Sedi carcerarie scuola primaria

I docenti in organico nella scuola primaria, già utilizzati nelle sedi carcerarie da almeno due anni, compreso l'anno in corso, possono acquisire la titolarità su questi posti (se vacanti e disponibili)

prima delle operazioni di mobilità, inoltrando domanda volontaria all'Ufficio scolastico territoriale di competenza (art. 25, comma 3).

Docenti in esubero

I docenti titolari in una provincia, ma senza titolarità di scuola, partecipano alla mobilità a domanda volontaria. Nel caso in cui non siano soddisfatti nelle preferenze espresse, verranno trasferiti d'ufficio su una scuola della provincia, prima delle operazioni di III fase, a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di viciniorietà tra comuni.

I docenti ancora privi di titolarità (*esubero nazionale*) partecipano alla mobilità a domanda volontaria tra province diverse (III fase), indicando 15 preferenze come tutti.

Nel caso in cui non risultino soddisfatti nelle preferenze, verranno trasferiti d'ufficio (secondo l'ordine delle operazioni indicate nell'allegato 1 del CCNI - effettuazione della III fase) su una provincia del territorio nazionale a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di prossimità tra province pubblicata sul sito del MIUR.

In assenza di domanda il docente viene trasferito d'ufficio (a punti zero) partendo dalla provincia di immissione in ruolo, poi a seguire scorrendo la medesima tabella di prossimità. ■

PERSONALE ATA - CONFERME E NOVITÀ

Il personale ATA (artt. da 34 a 49) potrà presentare due distinte domande se intende trasferirsi all'interno della provincia o in diversa provincia. Qualora sia risultato positivo il trasferimento interprovinciale, non si terrà conto di quello provinciale. Le preferenze, non superiori a 15, possono essere espresse per scuola, distretto, comune, provincia, sede CTP, come da bollettino ufficiale. Nessuna modifica nella tabella di valutazione¹ dove il servizio pre-ruolo e quello di ruolo sono equiparati, ai fini della mobilità a domanda, purché prestato nella stessa area, anche in diverso profilo.

Personale ex co.co.co transitato nei profili ATA

Agli assistenti amministrativi e tecnici immessi in ruolo il 1° settembre 2018 sulla base della procedura selettiva di cui alla Legge n. 205/2017 (art. 1, comma 619) e ai collaboratori scolastici immessi in ruolo in base della medesima legge (art. 1, commi 622-626) è assegnata la titolarità sull'istituzione scolastica presso la quale è stata disposta l'assunzione in servizio sul posto accantonato. Questo personale non partecipa alle procedure di mobilità per l'a.s. 2019/20 (CCNI art. 34, commi 4-5).

Personale transitato nei profili ATA da altri comparti

Il personale ATA transitato nei ruoli statali da altri comparti a decorrere dall' a.s. 2017/2018, ai sensi di apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dal prossimo anno scolastico con le regole generali del CCNI e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle. Per quanto riguarda il servizio e il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA. Per l'a.s. 2019/2020 i posti che si rendono vacanti presso gli istituti oggetto dell'accordo non sono

disponibili per la mobilità in entrata, ma vengono accantonati sino al completo transito di questo personale, distintamente per ciascun profilo (CCNI art.36). ■

TABELLA DI VALUTAZIONE

È prorogata all'a.s. 2018/19 la tabella titoli del CCNI 2017/18, che ha equiparato la valutazione del punteggio del pre-ruolo/altro ruolo nella sola mobilità a domanda volontaria. Nulla cambia nei punteggi per le graduatorie interne e per i trasferimenti d'ufficio. ■

NOTA

¹ Il testo del CCNI riporta alcuni refusi relativamente alla tabella del punteggio del personale ATA, sui quali il MIUR interverrà con opportuna e puntuale rettifica attraverso l'Ordinanza Ministeriale o la nota di trasmissione della stessa, come già avvenuto nel precedente contratto.

I GRANDI CLASSICI DELLA PEDAGOGIA "EDUCATORI DI IERI E DI OGGI"

È la nuova collana delle **Edizioni Conoscenza** dedicata a grandi classici della pedagogia, il cui messaggio può essere ancora attuale e avere una significativa influenza sul pensiero pedagogico contemporaneo. Quest'opera appare particolarmente importante in un momento in cui la pedagogia è quasi considerata un sapere desueto, superato - soprattutto per quanto riguarda le sue applicazioni in didattica - da tecnologie che, ancorché utili in molteplici situazioni, mancano spesso dell'indispensabile retroterra e respiro culturale, che conferiscono all'educazione un ruolo di primaria importanza nell'evoluzione della società.

Ciascun volume è curato da un esperto del settore ed è corredato da un breve apparato critico e bibliografico. I primi titoli con cui si apre la collana sono **Scuola e Società** di John Dewey, a cura di Francesca Borruso. **Quaderno del carcere n. 12** di Antonio Gramsci curato da Chiara Meta e, di prossima pubblicazione, il volume **L'educazione democratica**, scritti scelti di pedagogia e didattica di Dina Bertoni Jovine, a cura di Edoardo Puglielli



EDIZIONI CONOSCENZA

Informazioni: www.edizioniconoscenza.it - Tel. 06 5813173

È possibile acquistare i libri direttamente dal sito utilizzando la carta del docente